

[Annotazione](#)[Impronta](#)[Nuovo CC](#)[Storia](#)

Prot n. 40139 del 25/06/2026 (2026-AOUPCLE-0040139)

1 di 1

Mittente U.O.S. Ufficio Legale - CARINI FRANCESCA MARIA int.

A mezzo Sistema Titulus

Oggetto Nota per richiesta parere legale all'Avvocatura dello Stato

Allegati 1 - 1;

Responsabilità

Minuta

Voce di RIPg (Registro Informativo giornaliero di protocollo) - CLE indice

Classif. III/10 - Pareri e consulenze legali (conservazione illimitata)

UOR-RPA U.O.S. Ufficio Legale - CARINI FRANCESCA MARIA 25/06/2026 ✓

Operatore U.O.S. Ufficio Legale - CARINI FRANCESCA MARIA 25/06/2026 ↓ ✓

Originale

Voce di RIPg (Registro Informativo giornaliero di protocollo) - CLE indice

Classif. III/10 - Pareri e consulenze legali (conservazione illimitata)

UOR-RPA Direzione Generale - FURNARI MARIA GRAZIA 25/06/2026

Operatore Direzione Generale - SCHIERA FRANCESCO 25/06/2026 ↓ ✓

CC Direzione Generale - Tutti 25/06/2026 ↓

Direzione Amministrativa - Tutti 25/06/2026 ↓

U.O.C. AREA TECNICA - Milisenda Giovanna 25/06/2026 ↓

U.O.S.D. Facility Manager - ALAMPI ANTONINO 25/06/2026 ↓ ✗ ✓

U.O.S.D. Facility Manager - FUDULI BENEDETTO 26/06/2026 ↓ ✗ ✓

Annotazioni

Note


Si allega la richiesta di parere in oggetto da me firmata con la preghiera di farla firmare alla Direttrice Generale per poterla inviare all'Avvocatura dello Stato.

Grazie

Avv. Francesca Maria Carini

Documenti informatici

Immagini

[Richiesta parere legale gara di ristorazione-signed.pdf](#) 

Informazioni di servizio

Id 500192   

Registrazione U.O.S. Ufficio Legale - [CARINI FRANCESCA MARIA](#) 25/06/2026

Elenco
Inizio
Indietro
Avanti
Fine
Nuovo
Ripeti nuovo
Replica Doc.
Copia in fascicolo
Copia Collegamento
Cerca
Workflow
Menu



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia n. 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Oggetto: Richiesta di parere in ordine alla prosecuzione dell'esecuzione contrattuale a seguito di contratto di affitto di azienda tra C.O.T. Società Cooperativa e ASCOT Ristorazione S.r.l. – Verifica requisiti ex D.Lgs. n. 36/2023 e continuità aziendale.

La scrivente Amministrazione, nell'ambito delle verifiche istruttorie relative alla prosecuzione del servizio di ristorazione degenti attualmente in regime di proroga tecnica avente CIG B515C1FA69, nonché ai fini delle valutazioni connesse alla procedura di affidamento del nuovo appalto avente CIG B77A033525, rappresenta quanto segue:

➤ con deliberazione n. 50 del 24.01.2025, su proposta dell'UOC Area Provveditorato, è stato affidato mediante "contratto ponte" il "servizio di ristorazione degenti" CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, nelle more della nuova procedura di gara (cfr. doc. n. 1);

➤ con deliberazione n. 325 del 03.04.2026 questa Azienda ha preso atto del contratto di affitto d'azienda stipulato tra la C.O.T. Società Cooperativa e la società ASCOT Ristorazione S.r.l. (cfr. doc. n. 2);

➤ con il medesimo provvedimento è stata disposta la prosecuzione del servizio mediante proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, nelle more della definizione della procedura S.D.A.P.A.;

➤ la deliberazione ha dato atto dell'avvenuto subentro della società ASCOT Ristorazione S.r.l. dal 01.02.2026 nonché dell'acquisizione di DURC regolare relativo alla medesima società con validità sino al 02.06.2026;

➤ il RUP ha effettuato le verifiche concernenti la società ASCOT Ristorazione S.r.l., quale operatore economico subentrante nell'esecuzione del servizio, le quali hanno avuto esito positivo, avendo questa Stazione Appaltante acquisito (cfr. doc. n. 2.1; 2.2;2.3; 2.4):

- DURC regolare;
- dichiarazioni ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- documentazione societaria;

Dalla documentazione contrattuale trasmessa da CNS emerge che l'operazione societaria è stata realizzata nell'ambito di un piano di risanamento predisposto da C.O.T. finalizzato alla presentazione di un concordato preventivo con continuità aziendale indiretta ai sensi dell'art. 84 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Nel contratto notarile del 24 novembre 2025 viene espressamente dichiarato che ASCOT Ristorazione S.r.l. è stata costituita allo scopo di proseguire l'attività svolta da C.O.T., mediante continuità aziendale indiretta e prosecuzione delle commesse in corso.

La documentazione trasmessa evidenzia altresì il trasferimento del complesso aziendale dalla C.O.T. alla ASCOT, comprendente:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia n. 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)

- beni immobili;
- attrezzature e mezzi;
- autorizzazioni e certificazioni;
- organizzazione produttiva;
- contratti e commesse pubbliche e private;
- personale dipendente.

Il contratto specifica infatti che risultavano in forza n. 587 dipendenti destinati al trasferimento presso la società affittuaria.

ASCOT assume inoltre specifici obblighi concernenti:

- la prosecuzione dei servizi;
- il mantenimento dei livelli occupazionali;
- il pagamento delle somme dovute ai fondi previdenziali complementari;
- l'accollo di obbligazioni relative al trattamento di fine rapporto dei dipendenti trasferiti.

La documentazione contrattuale dà altresì atto che:

- *C.O.T.* aveva in corso appalti pubblici e privati;
- la stessa partecipava a procedure di gara ancora pendenti alla data della stipula del contratto di affitto di azienda.

Dal contenuto complessivo del contratto emerge pertanto una significativa continuità economica, organizzativa e funzionale tra la società *C.O.T.* e la società *ASCOT*, tanto è vero che il predetto contratto contiene anche disposizioni in ordine al preliminare di cessione definitiva del ramo di azienda all'affittuaria al corrispettivo pari al valore di liquidazione alla data di presentazione della domanda di concordato, come individuato dall'art. 87 comma 1 lett. c) del CCII, corrispondente al presumibile valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese, così come individuato e determinato nel redigendo Piano concordatario, e quindi in Euro 6.200.000 (seimilioniduecentomila).

L'efficacia del contratto d'affitto è stata sottoposta alla condizione sospensiva dell'esperimento del procedimento di consultazione sindacale di cui all'art. 47 L. 428/1990.

Nello stesso contratto, limitatamente alle commesse affidate da pubbliche amministrazioni, e per ciascuna di essa, si è precisato che l'effettivo subentro della affittuaria nella esecuzione dei servizi sarebbe stato subordinato alla presa d'atto ed alla verifica dei requisiti soggettivi dell'affittuaria.

Quindi, le parti hanno dato per scontato che quest'ultima sarebbe subentrata automaticamente nella compagine dell'OE che aveva precedentemente presentato l'offerta, fatto salvo esito negativo delle predette verifiche.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia n. 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)

Le parti hanno convenuto espressamente che i crediti ed i debiti esistenti alla data di sottoscrizione del contratto sarebbero rimasti rispettivamente a favore ed a carico di COT, che avrebbe provveduto alla soddisfazione dei creditori con le modalità del redigendo Piano, previa omologazione del Concordato, **ad eccezione dei debiti nei confronti dei Fondi di Previdenza Complementare e/o dei singoli dipendenti per trattamento di fine rapporto maturato sino alla data di stipula del contratto, che ai sensi dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 Legge 29 dicembre 1990, n. 428 sono stati trasferiti all'affittuaria, che lo accolla a sé stessa.**

La scrivente Amministrazione ha preso atto del predetto affitto di ramo di Azienda con Delibera n. 325/2026, al fine di garantire la corretta e regolare prosecuzione del servizio di ristorazione salvo risoluzione anticipata qualora la nuova procedura in corso si definisse prima di detto termine. Tale "proroga c.d. tecnica", ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. n. 36/2023, ha una durata di 3 mesi (ossia, dal 01.04.2026 fino al 30.06.2026), avente CIG B515C1FA69, con il CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI.

La società ***C.O.T. Società Cooperativa*** è risultata provvisoriamente aggiudicataria della nuova procedura di gara indetta da questa Azienda Ospedaliera per l'affidamento del servizio di ristorazione, con la conseguenza che si rende necessario analizzare gli effetti dell'operazione societaria di cui sopra e della prospettata procedura concorsuale sia con riferimento alla prosecuzione del contratto in essere sia con riguardo alla futura procedura di affidamento.

Infatti, l'aggiudicazione provvisoria a fare dell'originario RTI Serenissima-COT, disposta con verbale del 9/04/2026, è stata contestata dalla Ditta EP S.p.A, seconda in graduatoria, con espresso preavviso di ricorso al TAR e segnalazione all'Anac (cfr. doc 5).

Le doglianze formulate investono profili particolarmente rilevanti sotto il piano della permanenza dei requisiti generali di partecipazione e, segnatamente, della regolarità contributiva della mandante C.O.T. Soc. Coop., nonché ulteriori aspetti concernenti l'operazione di affitto di ramo d'azienda in favore della società Ascot Ristorazione S.r.l., che, secondo quanto dedotto dalla società istante, non sarebbe stata rappresentata alla Stazione Appaltante nel corso della procedura.

Più in particolare, nella nota trasmessa viene sostenuto che la C.O.T. Soc. Coop. avrebbe registrato situazioni di irregolarità contributiva rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e che tali criticità si sarebbero protratte nel corso della procedura, con conseguente perdita del requisito della regolarità contributiva in violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti.

Viene inoltre evidenziato che l'eventuale esistenza di piani di rateizzazione non sarebbe, di per sé, idonea a superare le contestazioni mosse, soprattutto nell'ipotesi di mancato rispetto degli stessi o di impossibilità di rilascio di DURC regolare.

La società istante richiama altresì la circostanza relativa all'affitto del ramo d'azienda in favore di Ascot Ristorazione S.r.l., ritenendo che tale operazione, oltre a dover essere portata a conoscenza della Stazione Appaltante, non sarebbe comunque idonea a neutralizzare eventuali pregresse



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia n. 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)

irregolarità facenti capo alla C.O.T., anche in considerazione della continuità economica, societaria ed operativa tra i soggetti coinvolti.

Alla comunicazione di avvio di istruttoria rafforzata a seguito della ricezione delle contestazioni della Ditta EP SPA e rivolta alla Serenissima, alla Cot, all'Ascot a CNS e, per conoscenza alla stessa II aggiudicataria, ha risposto solo l'Ascot (cfr. doc. 7, 8, 9, 10, 11 e 12), che, richiamando alcune sentenze, sostanzialmente ritiene non più rilevante la posizione della Cot e di essere subentrata in tutte le relative commesse, anche quelle in fase di aggiudicazione e che nulla si opporrebbe a ciò essendo in posizione regolare, richiesta di chiarimenti avanzata dalla SA all'OE.

Tale posizione dell'Ascot è stata mantenuta anche nella successiva corrispondenza, e, da ultimo, con nota del 1/6/2026, ha trasmesso la sentenza Tar Palermo del 29.05.26 nr. 1558/2026, sul ricorso nr 1988/2025 proposto dall'ATI Serenissima-COT contro l'aggiudicazione alla EP Spa dell'appalto di ristorazione degenti dell'Asp di Palermo (cfr. doc. 11).

In particolare, il Tar Palermo ha accolto il ricorso principale dell'ATI, ed ha ritenuto "INFONDATA" il ricorso incidentale proposto dalla EP Spa, in ragione del venir meno (in capo alla Mandante COT) dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva. (art. 15.1 della sentenza).

In sede, di presentazione dell'offerta della RTI Serenissima e Cot non era stato rilevato alcun problema economico, tributario contributivo delle società, ma nel contratto di affitto in questione la stessa COT afferma di aver avuto problemi patrimoniali a causa dell'Emergenza Covid-19, non risolti con la procedura di componimento della crisi da sovraindebitamento e di essere in procinto di avviare un ricorso per ottenere l'ammissione al concordato preventivo.

Fino al 23/02/2026 il DURC della Cot era regolare.

Dall'analisi del Fascicolo Virtuale di Serenissima e della Cot estratti a gennaio non si era rilevata alcuna irregolarità (cfr. doc. n. 6).

Solo in data 22/06/2026, a seguito di ulteriore richiesta avanzata dalla Gestione Tecnica Aziendale il 21/05/2026, è pervenuto il DURC della COT società cooperativa con esito irregolare per un importo pari ad Euro 2.734.031,50 nei confronti di INPS e ed Euro 22.447,79 nei confronti di INAIL.

Tutto ciò premesso si rende necessario acquisire un parere in ordine alla corretta applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 in materia di modifiche soggettive dell'esecutore, continuità dei requisiti e prosecuzione dell'esecuzione contrattuale con particolare riferimento:

- alla legittimità della prosecuzione dell'esecuzione contrattuale mediante *ASCOT Ristorazione S.r.l.*;
- alla corretta applicazione della disciplina sulle modifiche soggettive dell'esecutore in caso di affitto di azienda;
- all'obbligo o meno della Stazione Appaltante di svolgere ai fini dell'aggiudicazione della nuova gara anche con riferimento alla posizione della società concedente, originaria mandante del RTI partecipante;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia n. 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)

• alla rilevanza di eventuali irregolarità contributive o fiscali della società *C.O.T.* ai fini della legittimità del subentro;

• agli effetti della continuità aziendale sostanziale tra concedente e affittuaria;

• in ordine alla corretta gestione dei pagamenti dovuti per il servizio reso nell'ambito del contratto ponte (proroga tecnica) nonché in ordine alle ripercussioni che la documentata irregolarità della *COT* società cooperativa riverbera sulla procedura di gara.

La presente richiesta viene formulata in ragione della particolare complessità della vicenda e della necessità di assicurare il pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza, tutela della concorrenza e continuità del servizio pubblico essenziale.

Si allegano:

1. comunicazione *CNS* relativa al subentro;
2. contratto di affitto di azienda del 24.11.2025;
3. dichiarazioni rese da *ASCOT* ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. documentazione istruttoria acquisita agli atti.

Si confida in un Vs. pronto riscontro posta l'approssimarsi della scadenza dell'attuale proroga non rinnovabile (ID est 30/06/2026).

Il Dirigente Avvocato
Avv. Francesca Maria Carini

Firmato da Francesca Maria Carini

Data 25-06-2026

La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari